

DELIBERAZIONE 14 MARZO 2023

104/2023/R/IDR

APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI ANNI 2022 E 2023, PROPOSTO DALL'AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI PER IL GESTORE LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1242^a riunione del 14 marzo 2023

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" e il relativo Allegato A;

- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR”;
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2013, 558/2013/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione delle tariffe e dei correlati piani economico-finanziari proposti dalla Consulta d’ambito per il servizio idrico integrato nell’Ambito territoriale interregionale Lemene”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (MTI);
- la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2014, 317/2014/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti dalla Consulta d’Ambito per il servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale interregionale Lemene”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR), e il relativo Allegato A (di seguito: RQSII), recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2”;
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” e il relativo Allegato A, recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)”;
- la deliberazione dell’Autorità 14 luglio 2016, 408/2016/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto dalla Consulta d’Ambito per il servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale interregionale Lemene”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della

qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2018, 598/2018/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dall’Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti per il gestore Livenza Tagliamento Acque S.p.A.”;
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI)”, come successivamente modificato e integrato;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 1 ottobre 2019, 402/2019/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3). Inquadramento generale e linee d’intervento”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 19 novembre 2019, 480/2019/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3). Orientamenti finali”;
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR, recante “Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 547/2019/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR (di seguito: deliberazione 580/2019/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 MTI-3. Schemi regolatori” (di seguito: MTI-3), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 235/2020/R/IDR, recante “Adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell’emergenza da COVID-19” (di seguito: deliberazione 235/2020/R/IDR);
- deliberazione dell’Autorità 20 aprile 2021, 163/2021/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto dall’Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti per il gestore Livenza Tagliamento Acque S.p.A.” (di seguito: deliberazione 163/2021/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2021, 306/2021/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 11 novembre 2021, 489/2021/R/IDR, recante “Orientamenti per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: documento per la consultazione 489/2021/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR, recante

- “Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)”;
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 639/2021/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 22 febbraio 2022, 69/2022/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2020-2021, previste dal meccanismo incentivante della qualità contrattuale del servizio idrico integrato di cui al Titolo XIII dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)” (di seguito: deliberazione 69/2022/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2022, 107/2022/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2020-2021, previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al Titolo 7 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 917/2017/R/IDR (RQTI)” (di seguito: deliberazione 107/2022/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2022, 139/2022/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per il riesame di taluni criteri per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano (Sezione prima) nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022”;
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 26 aprile 2022, 184/2022/R/IDR, recante “Orientamenti per il riesame di taluni criteri per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
 - la deliberazione dell’Autorità 24 maggio 2022, 229/2022/R/IDR, recante “Conclusione del procedimento per il riesame di taluni criteri per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del TAR Lombardia, Sezione Prima, nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022” (di seguito: deliberazione 229/2022/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 13 ottobre 2022, 495/2022/R/IDR, recante “Riapertura dei termini per l’anticipazione finanziaria volta alla mitigazione degli effetti del trend di crescita del costo dell’energia elettrica sui gestori del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 495/2022/R/IDR);
 - la determina 29 giugno 2020, 1/2020-DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR”;
 - il Comunicato dell’Autorità 1 febbraio 2022, recante “Raccolta dati: Qualità contrattuale del servizio idrico integrato – Anno 2021”;
 - il Comunicato dell’Autorità 17 marzo 2022, recante “Raccolta dati “Qualità tecnica (RQTI) – monitoraggio” (RQTI 2022)”;
 - la determina 18 marzo 2022, 1/2022-DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all’aggiornamento della

predisposizione tariffaria per il biennio 2022-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR” (di seguito: determina 1/2022-DSID);

- i dati, gli atti e i documenti relativi al gestore Livenza Tagliamento Acque S.p.A., trasmessi in data 24 novembre 2022 – e successivamente integrati e aggiornati, da ultimo, in data 3 marzo 2023 – dall’Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (di seguito: A.U.S.I.R.) ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR, 639/2021/R/IDR e 229/2022/R/IDR, nonché della determina 1/2022-DSID.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all’Autorità *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”*, all’uopo precisando che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che *“il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità (...)”*;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa che la medesima Autorità:
 - *“definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)”* (lettera c);
 - *“predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)”* (lettera d);
 - *“approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all’art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d’inefficacia prescrizioni (...)”* (lettera f).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 580/2019/R/IDR, l’Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 (MTI-3), integrando e sviluppando - in un quadro generale di regole stabile e certo - la regolazione asimmetrica e innovativa, basata su una matrice di schemi regolatori, richiedendo, in particolare, agli Enti di governo dell’ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:
 - a) il programma degli interventi (PdI) – di cui il piano delle opere strategiche (di seguito anche: POS), redatto secondo l’articolo 3 della deliberazione 580/2019/R/IDR, costituisce parte integrante e sostanziale – che specifica tra l’altro le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2020-2023 (distinguendo le opere strategiche dettagliate nel citato POS dagli altri interventi);
 - b) il piano economico-finanziario (PEF), che esplicita il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e il moltiplicatore tariffario teta (θ) che ogni gestore dovrà applicare in ciascun ambito, per le singole annualità del periodo 2020-2023;
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con la deliberazione 580/2019/R/IDR;
- l’Autorità, all’articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR, ha introdotto prime disposizioni ai fini dell’aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria, stabilendo – al comma 6.1 – che l’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente:
 - a) sulla base dei dati forniti dall’operatore (come integrati o modificati, in sede di validazione, dal medesimo soggetto competente secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio), determini con proprio atto deliberativo l’aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario teta (θ) che ciascun gestore dovrà applicare per le singole annualità del biennio 2022-2023;
 - b) ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, trasmetta:
 - i. l’aggiornamento del programma degli interventi, con specifica evidenza delle varianti al Piano delle Opere Strategiche;
 - ii. il Piano Economico-Finanziario, recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (θ), come risultanti dall’aggiornamento per il biennio 2022 - 2023;
 - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - iv. l’atto o gli atti deliberativi di determinazione dell’aggiornamento biennale;
 - v. l’aggiornamento dei dati necessari richiesti;
- con la deliberazione 639/2021/R/IDR (adottata anche in considerazione dei contributi trasmessi dagli *stakeholder* in risposta al documento per la consultazione

489/2021/R/IDR) sono state poi definite – integrando le previsioni di cui al MTI-3 – specifiche regole per procedere all’aggiornamento biennale, previsto dal menzionato articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2022 e 2023, allo scopo di contribuire, tra l’altro, a rafforzare la dovuta chiarezza, trasparenza, affidabilità e certezza del quadro regolatorio di riferimento sia alla luce degli esiti di taluni contenziosi giunti a conclusione nel 2021 (in materia di tariffe del servizio idrico integrato e di regolazione della qualità tecnica), sia in considerazione degli interventi regolatori richiesti per una efficace implementazione degli strumenti di supporto del *Next Generation EU* (fra cui il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza, RRF, e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori di Europa, REACT-EU);

- il comma 13.1 della menzionata deliberazione 639/2021/R/IDR prevede che - fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la determinazione d’ufficio della tariffa ai sensi del comma 5.8 della deliberazione 580/2019/R/IDR, nonché i casi di esclusione dall’aggiornamento tariffario di cui all’articolo 8 della medesima deliberazione - a decorrere dal 1 gennaio 2022, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell’ambito, e fino all’approvazione da parte dell’Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all’Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo;
- da ultimo, l’Autorità - al fine di rafforzare la chiarezza, la trasparenza e la certezza del quadro regolatorio di riferimento - ha concluso, con deliberazione 229/2022/R/IDR, il procedimento per il riesame dei criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in relazione alla straordinaria e documentata entità dei rincari dei costi energetici, introducendo specifiche misure (a cui gli Enti di governo dell’ambito possono far ricorso su richiesta del pertinente gestore), tra le quali, la possibilità:
 - con riferimento all’anno $a = \{2022\}$, di formulare (inizialmente entro il 30 giugno 2022, termini poi riaperti ad opera della deliberazione 495/2022/R/IDR) motivata istanza alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per l’attivazione di forme di anticipazione finanziaria connesse al reperimento di risorse per far fronte a parte delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica (comma 1.1, lett. b);
 - laddove l’entità del costo effettivo per l’acquisto di energia elettrica riferito al 2021 risulti superiore a quello riconosciuto in applicazione delle regole di cui all’articolo 20 e al comma 27.1 del MTI-3, di presentare motivata istanza per il riconoscimento di costi aggiuntivi nell’ambito della quantificazione della componente di conguaglio “*costi (...) per il verificarsi di eventi eccezionali*” riferita all’anno $a = \{2023\}$, corredata da un piano di azioni per il contenimento del costo dell’energia, con una valutazione del potenziale risparmio energetico, nonché delle misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali (comma 1.1, lett. c).

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 917/2017/R/IDR, con la quale l’Autorità ha definito la regolazione della qualità tecnica che trova applicazione dal 1 gennaio 2018, individua indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:
 - a) standard specifici, che identificano i parametri di *performance* da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l’applicazione di indennizzi;
 - b) standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;
 - c) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all’ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- con deliberazione 547/2019/R/IDR, l’Autorità ha integrato la disciplina in materia di regolazione della qualità contrattuale, RQSII, di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, introducendo, tra l’altro, dal 1 gennaio 2020, un meccanismo incentivante di premi/penalità, da attribuire in ragione delle *performance* delle singole gestioni, da valutare con riferimento a due macro-indicatori: - MC1 - “Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” e MC2 - “Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio”;
- l’Autorità ha individuato, per ciascuno dei citati macro-indicatori, obiettivi annuali di mantenimento e miglioramento (questi ultimi ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate) e ha disposto che i medesimi obiettivi di qualità siano recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio;
- nell’ottica di sostenere il percorso di miglioramento già intrapreso, a garanzia della continuità e dell’affidabilità delle prestazioni erogate, e di mitigare gli effetti di possibili forme di discontinuità che potrebbero verificarsi nella fase di uscita dallo stato di emergenza da COVID-19, con la deliberazione 639/2021/R/IDR sono stati confermati alcuni degli accorgimenti (comunque coerenti con l’assetto di regole complessivo) introdotti con deliberazione 235/2020/R/IDR, in particolare, estendendo anche al biennio 2022-2023 gli elementi di flessibilità nei meccanismi di valutazione delle prestazioni di qualità contrattuale e tecnica, prevedendo che gli obiettivi di qualità, riferiti al 2022 e al 2023, siano valutati cumulativamente su base biennale (in luogo della valutazione annuale ordinariamente prevista dall’Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR e dall’Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR);
- con i Comunicati del 1 febbraio 2022 e del 17 marzo 2022 – ai fini della trasmissione dei dati richiesti nell’ambito dei procedimenti volti allo svolgimento delle valutazioni quantitative previste dai meccanismi di incentivazione della qualità contrattuale e tecnica di cui alle deliberazioni 655/2015/R/IDR e 917/2017/R/IDR per gli anni 2020 e 2021 – l’Autorità ha messo a disposizione dei soggetti competenti la modulistica all’uopo necessaria.

CONSIDERATO CHE:

- con determina 1/2022-DSID è stata definita la procedura di raccolta dei dati tecnici e tariffari, ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il 2022 e il 2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR, e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- al fine di rideterminare i valori del moltiplicatore \mathcal{G} per le annualità 2022 e 2023 (come esplicitati, in sede di prima approvazione, nell'Allegato B alla deliberazione 163/2021/R/IDR), l'A.U.S.I.R., in data 24 novembre 2022, ha trasmesso - ai sensi delle deliberazioni e della determina sopra richiamate, anche tenendo conto della deliberazione 229/2022/R/IDR - l'aggiornamento dei dati e degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio relativo al gestore Livenza Tagliamento Acque S.p.A., nonché, con diverse comunicazioni, gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati - ovvero nell'ambito degli specifici procedimenti avviati dall'Autorità medesima, in particolare, per il monitoraggio dei dati di qualità contrattuale e tecnica (di cui alle deliberazioni 69/2022/R/IDR e 107/2022/R/IDR) - la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, l'A.U.S.I.R., per il gestore Livenza Tagliamento Acque S.p.A., ha provveduto ad effettuare la ricognizione dello stato delle infrastrutture sulla base degli ultimi dati tecnici disponibili (riferiti all'annualità 2021), tra l'altro evidenziando, con riferimento ai quattro *prerequisiti* individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR:
 - la disponibilità e l'affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite idriche totali;
 - l'adozione degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante l'effettuazione dei controlli previsti dal d.lgs. 31/01;
 - la disponibilità e l'affidabilità dei dati di qualità tecnica forniti dal gestore, rilevandone i requisiti di correttezza, coerenza, congruità e certezza;
 - la mancanza del prerequisito di cui all'articolo 22 della RQTI afferente alla conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane, evidenziando la presenza, nel territorio gestito, di 2 agglomerati interessati da pronuncia di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE e non ancora dichiarati conformi;
- alla luce di quanto riportato al precedente alinea, l'Ente di governo dell'ambito in parola - ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. b), della deliberazione

917/2017/R/IDR – ha avanzato all’Autorità l’istanza per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante ai soli macro-indicatori (M1 - “Perdite idriche”, M2 – “Interruzioni del servizio” e “M3 - “Qualità dell’acqua erogata”) per i quali è stato riscontrato il rispetto dei prerequisiti ai medesimi riconducibili, evidenziando contestualmente che il superamento delle criticità sottostanti alla mancanza del prerequisito di cui all’articolo 22 della RQTI (associato ai macro-indicatori M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”, M5 - “Smaltimento fanghi in discarica” e M6 - “Qualità dell’acqua depurata”) è previsto entro la fine del 2023;

- per quanto attiene ai *macro-indicatori di qualità tecnica* – segnatamente: M1 - “Perdite idriche”, M2 - “Interruzioni del servizio”, M3 - “Qualità dell’acqua erogata”, M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”, M5 - “Smaltimento fanghi in discarica” e M6 - “Qualità dell’acqua depurata” – il soggetto competente (come riepilogato nella Tabella 1 dell’Allegato A al presente provvedimento) ha individuato:
 - il valore assunto dai medesimi macro-indicatori nell’annualità 2021, ferma restando la già riferita mancanza del prerequisito di cui all’articolo 22 della RQTI afferente alla conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane;
 - la classe di appartenenza di ciascun macro-indicatore, riferita alla medesima annualità;
 - i corrispondenti obiettivi (di mantenimento o di miglioramento, secondo quanto indicato dalla RQTI) previsti per il 2022 e il 2023 (da valutarsi – ove il meccanismo incentivante risulti applicabile – ai fini della determinazione dei fattori premiali o di penalizzazione nell’anno 2024, tenuto conto del livello raggiunto cumulativamente al termine dell’anno 2023, ai sensi di quanto disposto dal comma 11.3 della deliberazione 639/2021/R/IDR);
 - i principali interventi infrastrutturali volti a conseguire gli obiettivi di cui al precedente alinea;
- con riguardo ai *macro-indicatori di qualità contrattuale* introdotti con deliberazione 547/2019/R/IDR – segnatamente: MC1 - “Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” (composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative ai preventivi, all’esecuzione di allacciamenti e lavori, all’attivazione e disattivazione della fornitura) e MC2 - “Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio” (composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative agli appuntamenti, alla fatturazione, alle verifiche dei misuratori e del livello di pressione, alle risposte a richieste scritte, nonché alla gestione dei punti di contatto con l’utenza) – l’Ente di governo dell’ambito in oggetto (come riepilogato nella Tabella 2 dell’Allegato A) ha identificato:
 - il valore assunto dai medesimi macro-indicatori sulla base dei dati relativi agli indicatori semplici registrati, ai sensi della RQSII, nel 2021;
 - la classe di appartenenza di ciascun macro-indicatore, riferita alla medesima annualità;
 - i corrispondenti obiettivi (di mantenimento o di miglioramento) previsti per il 2022 e il 2023 (individuati sulla base di quanto da ultimo stabilito dal comma 11.2, lett. a), della deliberazione 639/2021/R/IDR e da valutarsi, ai fini dell’applicazione dei fattori premiali o di penalizzazione nell’anno 2024, tenuto conto del livello

raggiunto cumulativamente al termine dell'anno 2023, ai sensi di quanto disposto dal comma 11.2, lett. b), della deliberazione da ultimo citata);

- peraltro, nell'ambito degli approfondimenti istruttori volti all'approvazione dell'aggiornamento delle proposte tariffarie per il biennio 2022-2023, il competente Ente di governo si è impegnato a fornire evidenza dell'adeguamento della Carta dei servizi relativa al gestore in parola, in coerenza con talune specifiche disposizioni adottate dall'Autorità in tema di perdite occulte.

CONSIDERATO CHE:

- alla luce del riferito recepimento degli obiettivi di qualità nell'ambito dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie di Livenza Tagliamento Acque S.p.A., l'A.U.S.I.R. - sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla deliberazione 639/2021/R/IDR - ha confermato la collocazione, ai fini del computo tariffario per gli anni 2022 e 2023, nello *Schema VI* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR, sulla base delle motivazioni esplicitate - in sede di prima approvazione - nella deliberazione 163/2021/R/IDR;
- le verifiche compiute dall'Autorità in ordine al confronto tra l'incremento del valore delle immobilizzazioni risultante dalle fonti contabili e il fabbisogno pianificato per il biennio 2020-2021, hanno accertato una spesa effettiva per investimenti inferiore al fabbisogno programmato per il citato biennio in sede di predisposizione tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 580/2019/R/IDR; detto scostamento è stato in parte motivato dal rallentamento e dalla sospensione dei cantieri conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- nella Relazione di accompagnamento all'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2022 e 2023, l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha comunicato, per la gestione sopra menzionata, di:
 - aver esercitato la facoltà di valorizzare, ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente FNI^{new} , a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari; per la quantificazione della componente è stato proposto un valore del parametro ψ - nell'ambito del range (0,4-0,8) - pari a 0,8;
 - non essersi avvalso della facoltà di applicare l'ammortamento finanziario, di cui al comma 10.6 dell'Allegato A della deliberazione 580/2019/R/IDR;
- con riferimento all'aggiornamento per gli anni 2022 e 2023 dei costi operativi connessi a specifiche finalità, $Opex_{tel}^a$, di cui all'articolo 18 del MTI-3, il medesimo soggetto competente ha evidenziato di:
 - aver valorizzato la componente $Op^{new,a}$ (aggiornando l'importo individuato in sede di prima predisposizione tariffaria), relativa a costi connessi a cambiamenti sistematici delle attività gestite in coerenza con quanto previsto dall'articolo 18 del MTI-3;
 - ai sensi dei commi 18.8 e 18.9 del MTI-3 - in continuità con le modalità adottate per le determinazioni tariffarie relative alle annualità 2020 e 2021 - i costi per gli

- adeguamenti agli standard di qualità tecnica e contrattuale ($Opex_{QT}^a$ e $Opex_{QC}^a$), confermandone l'entità già quantificata in sede di prima predisposizione tariffaria ai sensi della deliberazione 580/2019/R/IDR;
- al fine di mitigare almeno in parte gli effetti del *trend* di crescita del costo dell'energia elettrica, l'A.U.S.I.R. per il gestore in parola si è, poi, avvalsa della facoltà di presentare motivata istanza:
 - per la valorizzazione della componente aggiuntiva di natura previsionale ($Op_{EE}^{exp,a}$), sia per il 2022 che per il 2023, da inserire nell'ambito della componente di costo per l'energia elettrica (CO_{EE}^a) di cui al comma 20.1 del MTI-3, quantificandola nel rispetto della condizione di cui al comma 20.3 del MTI-3 introdotto ad opera della deliberazione 639/2021/R/IDR, e comunque nella misura massima ammissibile;
 - per il riconoscimento (ai sensi del comma 1.1, lett. c), della deliberazione 229/2022/R/IDR) di costi aggiuntivi nell'ambito della quantificazione della componente di conguaglio "*costi (...) per il verificarsi di eventi eccezionali*" riferita all'anno $a = \{2023\}$, risultando l'entità del costo effettivo per l'acquisto di energia elettrica relativo al 2021 superiore a quello riconosciuto in applicazione delle regole di cui all'articolo 20 e al comma 27.1 del MTI-3. L'istanza in parola è stata corredata:
 - oltre che dall'esplicitazione della circostanza per cui il gestore "*nomina annualmente l'Energy Manager [e] periodicamente (...) effettua diagnosi energetiche*", anche da un piano di azioni per il contenimento del costo dell'energia, consistente in interventi di "*ristrutturazione di alcuni impianti energivori*", di ottimizzazione "*per migliorare il funzionamento di alcune centrali e impianti*" e di "*sostituzione delle pompe/elettropompe vetuste con appropriate macchine più efficienti*";
 - da una valutazione del potenziale risparmio energetico;
 - dall'indicazione di misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali;
 - inoltre, il medesimo Ente di governo dell'ambito, in una logica di sostenibilità delle tariffe applicate all'utenza e comunque nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione interessata, ha indicato le singole componenti di costo ammissibili ai sensi del MTI-3 che non ha ritenuto di coprire integralmente.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 580/2019/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- l'Autorità si riserva di verificare il recepimento nel primo aggiornamento utile del programma degli interventi (di cui il Piano delle Opere Strategiche costituisce parte

integrante e sostanziale) degli eventuali interventi finanziati dalle risorse pubbliche stanziare nell'ambito degli strumenti del *Next Generation EU*, in esito a procedure di selezione delle proposte giunte a conclusione in data successiva a quella di predisposizione tariffaria;

- nelle more della definizione dei contenziosi riferiti a talune disposizioni dei metodi tariffari adottati dall'Autorità per il servizio idrico integrato, nonché alla luce delle più recenti sentenze del Consiglio di Stato in materia, l'Autorità medesima si riserva di valutarne gli effetti, anche in sede di definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio in ragione dei criteri di economicità ed efficacia che guidano l'azione amministrativa.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR, 639/2021/R/IDR e 229/2022/R/IDR per il gestore Livenza Tagliamento Acque S.p.A.:
 - i. non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 5.8 della deliberazione 580/2019/R/IDR;
 - ii. non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 8 della medesima deliberazione;
- per la richiamata gestione siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, dell'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio e delle informazioni inerenti alla rideterminazione delle tariffe per gli anni 2022 e 2023, secondo quanto disposto dalle deliberazioni sopra citate e nel rispetto delle indicazioni operative di cui alla determina 1/2022-DSID;
- in esito alla valutazione dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie trasmesso dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- le modalità di recepimento degli obblighi di qualità tecnica e contrattuale nell'ambito dell'aggiornamento dello specifico schema regolatorio siano idonee a consentire un rafforzamento del processo di risanamento e di ammodernamento delle infrastrutture idriche relative al gestore Livenza Tagliamento Acque S.p.A., nonché un adeguato svolgimento dei servizi resi all'utenza, atteso che gli interventi programmati risultino coerenti con gli obiettivi individuati dal pertinente Ente di governo sulla base di dati che saranno oggetto di specifico monitoraggio in sede di espletamento delle valutazioni quantitative, relative al biennio 2020-2021, previste dai pertinenti meccanismi incentivanti di qualità contrattuale e tecnica secondo quanto precisato nelle deliberazioni 69/2022/R/IDR e 107/2022/R/IDR;
- in particolare – in un'ottica di applicazione selettiva e graduale della regolazione della qualità tecnica, in un quadro di equilibrio economico finanziario e secondo criteri di efficienza – sia opportuno accogliere l'istanza avanzata dall'A.U.S.I.R. per il gestore in parola - ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. b), della deliberazione 917/2017/R/IDR - per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante ai soli macro-indicatori (M1 - "Perdite idriche", M2 - "Interruzioni del servizio" e M3 -

“Qualità dell’acqua erogata”) per i quali è stato riscontrato il rispetto dei prerequisiti ai medesimi riconducibili, atteso che sono stati individuati la tempistica e gli interventi previsti per il superamento delle criticità relative al mancato rispetto del prerequisito “Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane” (associato ai macro-indicatori M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”, M5 - “Smaltimento fanghi in discarica” e M6 - “Qualità dell’acqua depurata”);

- nelle more di successive verifiche in ordine agli oneri effettivamente sostenuti per l’adeguamento agli standard di qualità tecnica e contrattuale, sia, altresì, opportuno accogliere le istanze per l’aggiornamento – relativo agli anni 2022 e 2023 – delle connesse componenti di costo previsionali ($Opex_{QT}^a$ e $Opex_{QC}^a$), presentate dall’Ente di governo per l’operatore in parola, riservandosi di verificare il recupero di eventuali scostamenti secondo le modalità e nei limiti di quanto disposto dal metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio;
- sia, poi, opportuno accogliere le istanze avanzate dal medesimo Ente di governo dell’ambito per:
 - la valorizzazione (in ciascuna delle annualità 2022 e 2023) della componente aggiuntiva di natura previsionale ($Op_{EE}^{exp,a}$) di cui ai commi 20.2 e 20.3 del MTI-3, tesa ad anticipare almeno in parte gli effetti del *trend* di crescita del costo dell’energia elettrica sostenuto dai gestori in parola, con la precisazione che, a norma del comma 20.4 del MTI-3, gli effetti in tal modo intercettati nelle previsioni del 2022 e del 2023 saranno sottratti dalle pertinenti componenti a conguaglio relative al quarto periodo regolatorio;
 - il riconoscimento di costi aggiuntivi per l’acquisto di energia elettrica relativo al 2021 nell’ambito della quantificazione della componente di conguaglio “*costi (...) per il verificarsi di eventi eccezionali*” riferita all’anno $a = \{2023\}$, atteso che l’istanza in parola è stata corredata da un piano di azioni per il contenimento del costo dell’energia, con una valutazione del potenziale risparmio energetico, nonché delle misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali, secondo quanto previsto dal comma 1.1, lett. c), della deliberazione 229/2022/R/IDR;
- il piano economico-finanziario, recante l’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2022-2023 riportate nell’Allegato B, sia stato elaborato coerentemente con gli interventi programmati dall’Ente di governo dell’ambito;
- la menzionata proposta tariffaria comunicata all’Autorità appaia adeguata a garantire che la gestione del servizio idrico avvenga in condizioni di equilibrio economico-finanziario

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento al biennio 2022-2023, il procedimento di verifica dell'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all'articolo 2 della deliberazione 639/2021/R/IDR, proposto dall'A.U.S.I.R. per il gestore Livenza Tagliamento Acque S.p.A., approvando il medesimo con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. tenuto conto degli obiettivi specifici riportati nell'*Allegato A*, di rideterminare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, i valori del moltiplicatore *g* di cui all'*Allegato B*, per gli anni 2022 e 2023, secondo quanto disposto dal punto 3 della deliberazione 163/2021/R/IDR e dal comma 6.2 della deliberazione 580/2019/R/IDR;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

14 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini